

Parma, 30 ottobre 2019

CRAL CRÉDIT AGRICOLE ITALIA APS Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri

Art. 1 - Composizione

Il Collegio dei Probiviri costituisce organo di giustizia del CRAL Crédit Agricole Italia Aps (qui di seguito CRAL) ed è composto da 3 (tre) membri effettivi (due componenti rappresentanti gli associati persone fisiche ed un rappresentante di associati persone giuridiche) come previsto da Art.10 dello Statuto.

I membri del Collegio dei Probiviri, secondo quanto indicato nell'Art- 13 dello Statuto del CRAL, rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. Sono eletti dall'Assemblea dei Delegati e la carica è incompatibile con altre cariche sociali. Alla prima seduta il Collegio dei Probiviri nomina, al proprio interno, il Presidente.

Art.2 - Competenze

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza e sul rispetto del Codice Etico e dei Regolamenti da parte degli Associati, esprimendo parere scritto sulle vertenze che gli vengono sottoposte dagli Associati e/o da Organi del CRAL.

In particolare:

- si pronuncia in ordine all'interpretazione dello Statuto e dei connessi Regolamenti Attuativi ed in caso di controversie svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti del CRAL;
- emette i provvedimenti disciplinari e ne cura la relativa esecuzione;
- si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle delibere adottate dagli organi del CRAL;
- esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto.

Art.3 - Requisiti degli associati e cause d'incompatibilità

Su istanza di singoli Associati o di Organi di strutture del CRAL, il Collegio dei Probiviri accerta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti Attuativi, dal Codice Etico, dai differenti Regolamenti e dalla normativa "secondaria" da parte degli associati e le eventuali cause d'incompatibilità dei medesimi. L'accertamento dell'incompatibilità è di norma successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi d'incompatibilità sopravvenuta.

I provvedimenti vanno comunicati sia all'interessato sia a tutti gli altri Organi del CRAL; in ogni caso si dovrà garantire il diritto di difesa e di contraddittorio. La contestazione scritta degli addebiti dovrà essere notificata a mezzo e-mail o fax od equipollenti idonei a certificarne la ricezione all'interessato, il quale, entro 15 gg. di calendario dal ricevimento della contestazione stessa, potrà depositare controdeduzioni con le relative pezze documentali presso la Segreteria del CRAL per il successivo inoltro a chi di competenza, e chiedere di essere sentito personalmente. Delle riunioni viene stilato un verbale sintetico a cura del Presidente. Della redazione del verbale il Presidente può incaricare un componente del Collegio.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal verbalizzante ed i verbali delle riunioni relative alle azioni disciplinari sono secretati e non possono essere diffusi a terze persone.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si



pronuncia entro 30 gg. liberi dalla scadenza del termine per il deposito di eventuali controdeduzioni. Con le medesime modalità, ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause d'incompatibilità di coloro che ricoprono cariche od incarichi associativi.

Art.4 – Norme di comportamento

I componenti del Collegio dei Probiviri devono astenersi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino parti in causa affini e/o parenti fino al terzo grado, ovvero si trovino comunque in situazioni di potenziale conflitto d'interessi.

Art.5 – Regole generali di funzionamento

Il Presidente dei Probiviri provvede alla sua convocazione del Collegio fissando l'Ordine del giorno nei casi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

- I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni degli Organi del CRAL senza diritto di voto, in modo da consentire di esprimere la propria opinione in sintonia con il ruolo affidato;
- il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza;
- sulla base di accordi unanimi dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici o telematici;
- nel caso di decadenza di uno dei componenti effettivi, qualora figurino inseriti in graduatoria altri
 candidati si potrà ricorrere allo strumento della cooptazione per la sostituzione, anche solo temporanea,
 in attesa di nuova nomina, e/o la supplenza, senza che ciò comporti interruzione di eventuali
 procedimenti in corso;
- qualora il procedimento interessi e/o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito come indicato al paragrafo precedente;
- nei procedimenti dinnanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia;
- il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare, occorrendo, testi;
- il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole ed i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendo l'audizione personale;
- l'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio, nei termini sopra indicati, dovranno essere notificate nei 30 gg. liberi successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, od a mezzo fax, email o equipollenti idonei a certificarne la ricezione, alle parti o agli interessati. Il Presidente del CRAL, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione e/o esecuzione.

Art. 6 - Tipi di procedimento

I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono, in via del tutto semplificativa, i seguenti:

- procedimento disciplinare;
- conciliazione di controversie interne;
- interpretazione dello Statuto/Codice Etico/Regolamenti;
- accertamento requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- parere propositivo in merito allo scioglimento di un Organo per motivi disciplinari e per gravi irregolarità amministrative;
- parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di Organi;



- procedimenti riconducibili alla previsione di cui all'Art.4 2° comma dello Statuto; Le decisioni conclusive sono da intendersi definitive e non impugnabili.

Art.7 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo del CRAL. Eventuali futuri aggiornamenti/modifiche ricollegati/e ad adeguamenti normativi, modifiche statutarie, ovvero suggeriti dalla concreta esperienza applicativa, dovranno essere comunque approvati dal Consiglio Direttivo del CRAL.